PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2005/0259(CNS)

5.10.2007

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

Relatrice per parere (*): Diana Wallis

(*) Procedura con le commissioni associate: articolo 47 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La preoccupazione principale della relatrice per parere nel redigere gli emendamenti alla presente proposta di regolamento è stata di garantire che le decisioni relative alle obbligazioni alimentari (nell'accezione più vasta dell'espressione) nei casi transfrontalieri vengano riconosciute e applicate in tutta l'Unione nella maniera più rapida ed efficace e ai costi più contenuti.

Le soluzioni proposte sono pragmatiche e hanno lo scopo di essere accettabili per il maggior numero di Stati membri. Esse potrebbero offendere i puristi, ma, a parere della relatrice, l'interesse dei contendenti in una soluzione rapida ad un problema che causa difficoltà reali, soprattutto per i bambini, deve prevalere su tutte le altre considerazioni, tenendo in debita considerazione le esigenze dei debitori di alimenti e i diritti della difesa.

Il presente parere ha inoltre lo scopo di esortare il Consiglio ad agire e di infondere coraggio alla Commissione. Il problema che il regolamento si prefigge di trattare interessa da vicino i cittadini dell'Unione: con il completamento del mercato interno, i movimenti transfrontalieri delle persone sono aumentati considerevolmente e, con essi, i problemi che possono incontrare i partner dei migranti, in particolare nei nuovi Stati membri, i cui cittadini stanno sfruttando appieno l'opportunità della libera circolazione. Occorre inoltre tenere conto del fatto che i divorzi e le separazioni stanno aumentando in tutta l'Unione.

L'Unione dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire che i suoi cittadini possano godere di un diritto effettivo all'applicazione delle obbligazioni alimentari contestualmente al diritto di libera circolazione sancito dal trattato, e gli Stati membri hanno interesse a garantire che partner e figli non debbano dipendere da prestazioni di sicurezza sociale.

Nel proporre dei miglioramenti alle disposizioni della proposta di regolamento, la relatrice per parere coglie l'occasione per invitare gli Stati membri a vagliare nuove modalità di esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, dimostratesi altamente efficaci in giurisdizioni fuori dall'UE.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità	visto il trattato che istituisce la Comunità

[1] GU C 242, del 7.10.2006, pagg. 20-26.

europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) ***e l'articolo 67, paragrafo 2***,	europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

Motivazione

Consultata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni quanto alla base giuridica della proposta di regolamento, la commissione giuridica ha ritenuto che la proposta debba essere trattata nell'ambito della procedura di codecisione.

Emendamento 2
Visto 3

visto il parere del Parlamento europeo,	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento al primo visto.

Emendamento 3
Visto 4 bis (nuovo)

	deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento al primo visto.

Emendamento 4
Considerando 9

(9) L'ambito d'applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti ***familiari*** o rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti.	(9) L'ambito d'applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti ***di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità***, o ***da*** rapporti che producono effetti simili ***ai sensi del diritto nazionale applicabile***, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. ***Tali obbligazioni vanno interpretate nel senso più lato e devono contemplare, in particolare, tutte le ingiunzioni relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi***

	patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti e conformemente alla natura delle obbligazioni alimentari.

Motivazione

Occorre fornire indicazioni in merito al significato e al campo d'applicazione dell'espressione "obbligazioni alimentari". È importante specificare che sono altresì contemplati i patti civili di solidarietà, ivi compresi quelli tra persone dello stesso sesso.

Emendamento 5
Considerando 10

(10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. ***La residenza abituale del convenuto in uno Stato non membro dell'Unione europea non deve più essere una causa di esclusione dalle norme comunitarie e non deve essere più previsto alcun rinvio alla legge nazionale***.	(10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro.

Motivazione

In considerazione della negoziazione della Convenzione sul recupero internazionale degli alimenti e altre forme di mantenimento familiare alla Conferenza dell'Aia, cui la Comunità europea ha aderito il 3 aprile 2007, è meglio omettere la frase evidenziata.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne, al fine di	(11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne ***o per un***

assicurare la protezione della “parte debole”.	***adulto privo di capacità giuridica***, al fine di assicurare la protezione della “parte debole.

Emendamento 7
Considerando 14

(14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve ***restare predominante***, come negli strumenti internazionali esistenti, ***ma*** la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori) ***deve venire al secondo posto, poiché spesso non permette*** in questo settore ***particolare di risolvere le controversie*** in modo più semplice, rapido e meno costoso.	(14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve ***prevalere***, come negli strumenti internazionali esistenti, ***sebbene possa essere applicata*** la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori)***, anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, ove consenta di risolvere equamente le controversie*** in questo settore in modo più semplice, rapido e meno costoso ***e non sussistano prove del fatto che vi sia stato un cambiamento di foro alla ricerca di un trattamento preferenziale***.

Motivazione

L'obiettivo del regolamento di consentire ai creditori di alimenti di ottenere agevolmente una decisione che potrà essere automaticamente eseguibile in un altro Stato membro verrebbe inficiato qualora fosse adottata una soluzione che obbliga i tribunali ad applicare la legislazione straniera, laddove la controversia sia risolvibile in modo più semplice, rapido ed economico applicando la lex fori. L'applicazione del diritto di un altro paese tende a prolungare i tempi dei procedimenti e comporta costi aggiuntivi per procedure che spesso implicano un elemento di urgenza, e le parti in causa non dispongono necessariamente di mezzi finanziari sufficienti per farvi fronte. Oltretutto, in alcuni casi l'applicazione del diritto del paese di residenza abituale del creditore potrebbe dar luogo ad un risultato non auspicato, ad esempio qualora il creditore solleciti un ordine di pagamento degli alimenti nel paese di cui è cittadino e in cui si sia rifugiato dopo aver abbandonato il paese dove risiedeva abitualmente con il coniuge, che è della stessa nazionalità e che risiede tuttora in quel paese.

Per i suddetti motivi, il presente emendamento prevede l'applicazione discrezionale della legge del foro e rappresenta al contempo una salvaguardia contro il passaggio da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (forum shopping).

Emendamento 8
Considerando 15

(15) Quando ***nessuna delle due leggi citate*** permette al creditore di ottenere alimenti dal	(15) Quando ***la legge del paese di residenza abituale del creditore di alimenti o quella***

debitore deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti***. In*** particolare ***può trattarsi***, ma non solo, del paese della nazionalità comune delle parti.	***dell'autorità giurisdizionale adita non*** permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore, ***o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge,*** deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti***, in*** particolare, ma non solo, ***quella*** del paese della nazionalità comune delle parti.

Motivazione

Il presente emendamento consente di applicare una legge diversa da quella dello Stato di residenza abituale del creditore o quello in cui si trova l'autorità giurisdizionale adita, anche allo scopo di evitare la pratica del forum shopping.

Emendamento 9
Considerando 16

(16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi.	(16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi. ***L'autorità giurisdizionale adita si accerta che l'eventuale scelta della legge applicabile sia stata concordata previa consulenza giuridica indipendente. Tutti gli accordi sulla scelta del foro devono avere forma scritta.***

Emendamento 10
Considerando 17

(17) Il debitore dev'essere tutelato nei confronti della legge designata nelle ipotesi in cui il rapporto di famiglia che giustifica l'ottenimento degli alimenti non sia unanimemente considerato degno di essere	***soppresso***

privilegiato. In particolare questo potrebbe essere il caso dei rapporti tra collaterali o affini, delle obbligazioni alimentari dei discendenti rispetto agli ascendenti, o del mantenimento del dovere di assistenza dopo lo scioglimento del matrimonio.

Motivazione

Il presente considerando è poco chiaro e sembra essere in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento, oltre ad essere discriminatorio. Oltretutto, il fatto che l'emendamento apportato dalla relatrice per parere all'articolo 20 mantenga l'elemento della salvaguardia dell'ordine pubblico lo rende inutile.

Emendamento 11
Considerando 19

(19) Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori.	(19) ***Scopo del presente regolamento è di introdurre procedure che producano risultati e che siano accessibili, rapide, efficaci, economiche, reattive ed eque.*** Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori. ***Vanno inoltre promossi strumenti innovativi ed efficaci per l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.***

Motivazione

Alla stessa stregua della Convenzione dell'Aia, il presente regolamento dovrebbe perseguire l'obiettivo della promozione di procedure accessibili, rapide, efficaci, economiche, reattive ed eque.

L'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari è problematica in molte giurisdizioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto vagliare attivamente l'opportunità di ricorrere a nuovi strumenti esecutivi, di comprovata efficacia in giurisdizioni al di fuori dell'Unione, quali ad esempio la confisca della patente di guida.

Emendamento 12

Considerando 22

(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta.	(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta. ***Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto degli articoli 3 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, i quali stipulano che:*** ***− in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente,*** ***− ogni fanciullo ha il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale,*** ***− spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo, la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo, e*** ***− gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento, ivi compresa la conclusione di accordi internazionali, al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, in particolare quando vivono in uno Stato diverso da quello del fanciullo.***

Motivazione

Occorre tenere conto dei diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite in materia.

Emendamento 13
Considerando 23

(23) Conformemente ***all'articolo 2 della*** decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1]***, occorre che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano emanate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della richiamata decisione***.	(23) ***Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate*** conformemente ***alla*** decisione 1999/468/CE del Consiglio***,*** del 28 giugno 1999***,*** recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1].
[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.	[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ***Decisione modificata dalla decisione 2006/512/EC (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).***

Motivazione

Le disposizioni in materia di comitatologia sono state emendate per tenere conto della modifica alla decisione sulla comitatologia del 1999. Si vedano anche gli emendamenti agli articoli 50 e 51.

Emendamento 14
Considerando 24

(24) Il presente regolamento ***deve*** sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, ***deve*** prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore.	(24) Il presente regolamento ***dovrebbe*** sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, ***dovrebbe*** prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore. ***Esso dovrebbe inoltre essere compatibile con la Convenzione dell'Aia sul recupero internazionale degli alimenti e altre forme di mantenimento familiare.***

Motivazione

È importante chiarire che il regolamento deve essere compatibile con la prossima Convenzione dell'Aia.

Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti ***familiari*** o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili.	1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti ***di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*** o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 9.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo -1 (nuovo)

	-1. "Obbligazione alimentare", il dovere stabilito dalla legge, anche se determinata nella sua misura e modalità da una decisione giurisprudenziale o da un contratto, di provvedere in qualsiasi forma al mantenimento o quanto meno ai mezzi di sussistenza di una persona attualmente o in passato legata da un rapporto familiare con il debitore. Tali obbligazioni sono interpretate nel senso più lato e devono contemplare, in particolare, tutte le ingiunzioni relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti e conformemente alla natura delle obbligazioni alimentari.

Motivazione

È bene definire cosa si intende per obbligazione alimentare: in alcuni ordinamenti è prevista la distinzione tra dovere di mantenimento e dovere alimentare: più esteso il primo, molto limitato il secondo. È bene che il regime speciale copra entrambe le definizioni.

Emendamento 17
Articolo 2, punto 2)

(2) "giudice", il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice in materia di obbligazioni alimentari;	***soppresso***

Motivazione

Questo comma è inutile, perchè il giudice è una "autorità giudiziaria" già ben definita dal comma 1.

Emendamento 18
Articolo 2, punto 8)

(8) “creditore”, qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;	8) “creditore”, qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti ***o un'istituzione pubblica che abbia assunto il ruolo di creditore a fini esecutivi,***

Emendamento 19
Articolo 2, punto 9)

(9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti.	(9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti***, o un'istituzione pubblica che abbia assunto l'obbligo del debitore di mantenere il creditore***,

Emendamento 20
Articolo 2, punto 9 bis) (nuovo)

	(9 bis) "azione relativa allo stato delle persone", qualsiasi procedimento in materia di divorzio, separazione legale, annullamento di matrimonio o affiliazione.

Motivazione

Occorre precisare cosa s'intende per "azione relativa allo stato delle persone". La definizione coincide con quella di giurisdizione contenuta nel regolamento n. 2201/2003, ma è stata ampliata per contemplare anche i procedimenti relativi alle affiliazioni.

Emendamento 21
Articolo 3, lettera c)

c) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa	c) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa

all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione***, salvo che tale competenza sia fondata soltanto sulla nazionalità di una delle parti,*** o	all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, o

Motivazione

Questa limitazione non sembra avere alcun motivo.

Emendamento 22
Articolo 3, lettera d)

d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione.	d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione***, e vi sono azioni di responsabilità genitoriale già pendenti dinanzi a tale autorità o vengono avviate presso di essa contestualmente ad una richiesta di mantenimento***.

Motivazione

Chiarimento necessario.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 2

2. La clausola attributiva di competenza dev'essere conclusa per iscritto. ***La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.***	2. La clausola attributiva di competenza dev'essere conclusa per iscritto.

Motivazione

Il provvedimento è troppo vago, esso potrebbe, ad esempio, coprire uno scambio di e-mail.

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. L'autorità giurisdizionale adita si accerta che le eventuali proroghe della giurisdizione siano state concordate liberamente previa consulenza giuridica indipendente e che tengano conto della situazione delle parti al momento del procedimento.

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento al considerando 11.

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 4

4. Il presente articolo non si applica ***nelle controversie concernenti un'obbligazione alimentare relativa a un minore di diciotto anni.***	4. Il presente articolo non si applica ***se il creditore è un minore di 18 anni, ovvero è incapace di intendere o di volere.***

Motivazione

La giurisdizione è inderogabile a protezione dell'avente diritto agli alimenti o al mantenimento in ogni caso in cui egli non sia in grado di esprimere una libera volontà.

Emendamento 26
Articolo 6, lettera b)

b) quando si tratta di obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro sul cui territorio si trova l'ultima residenza abituale comune dei coniugi, qualora tale residenza abituale sia stata stabilita meno di un anno prima dell'introduzione della domanda.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 1

1. ***Ove diverse domande riguardanti la stessa obbligazione alimentare siano***	1. ***Per quanto riguarda la litispendenza, e la connessione di procedimenti, nonché le***

presentate dinanzi alle autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il giudizio finché sia accertata la competenza del tribunale adito per primo.	***misure provvisorie e conservative, si applicano gli articoli. 27, 28, 30, 31 del regolamento (CE) n. 44/2001.***

Motivazione

Le regole stabilite da questo articolo e da quelli successivi ripetono quanto già si trova nel diritto comunitario, nel regolamento (CE) n. 44/2001 che è opportuno richiamare.

Emendamento 29
Articolo 8

Articolo 8	***soppresso***
Connessione	
1. Nel caso in cui domande connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il giudizio.	
2. Nel caso in cui tali domande siano pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiararsi incompetente, su richiesta di una delle parti, a condizione che il giudice adito per primo sia competente a conoscere le domande in questione e il proprio ordinamento giuridico prevede la riunione delle cause.	
3. Ai sensi del presente articolo, sono connesse le domande aventi un nesso così stretto che vi sia interesse a istruirle e a giudicare contemporaneamente per evitare soluzioni che potrebbero essere inconciliabili qualora le cause fossero giudicate separatamente.	

Motivazione

Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.

Emendamento 30
Articolo 9

Articolo 9	***soppresso***
Ricorso ad un'autorità giurisdizionale	
Ai fini del presente capo, si ritiene adita un'autorità giurisdizionale:	
a) alla data in cui l'atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore abbia provveduto in seguito ad adottare le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato o al convenuto, o b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data nella quale è ricevuto dall'autorità incaricata della notifica o della comunicazione, a condizione che l'attore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.	

Motivazione

Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.

Emendamento 31
Articolo 10

Articolo 10	***soppresso***
Misure provvisorie e conservative	
Le misure provvisorie o conservative previste dalla legge di uno Stato membro possono essere richieste alle autorità giudiziarie di quello Stato, anche se, in forza del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro nel merito.	

Motivazione

Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.

Emendamento 32
Articolo 10 bis (nuovo)

	Articolo 10 bis
	Qualora i procedimenti in materia di obbligazioni alimentari siano stati intentati mediante una richiesta di misure provvisorie, gli articoli 7 e 8 non devono far sì che il diritto applicabile alla richiesta di misure provvisorie si applichi necessariamente a successive richieste di mantenimento o modifiche al mantenimento presentate nel contesto di una causa di divorzio, annullamento di matrimonio/patto di solidarietà civile o separazione legale.

Motivazione

In assenza di tale disposizione, si potrebbe sostenere che, ove una donna abbia chiesto gli alimenti mediante misure provvisorie nello Stato A, in cui è rifugiata, dovrà essere applicata la legge di tale paese a tutte le questioni relative alle obbligazioni alimentari derivanti da una causa di divorzio intentata successivamente nello Stato B, di cui la donna è originaria e in cui risiede con il consorte.

Emendamento 33
Articolo 11

Articolo 11	***soppresso***
Verifica della competenza	
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita per una causa allorché la sua competenza non è fondata ai sensi del presente regolamento si dichiara d'ufficio incompetente.	

Motivazione

Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.

Emendamento 34
Articolo 13

1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari.	1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari.
2. La lex fori si applica:	2. La lex fori si applica:
a) qualora ***in forza della legge designata ai sensi del paragrafo 1 il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore*** o	a) qualora ***sia la legge del paese di residenza abituale del creditore***, o
b) qualora il creditore ***lo richieda e si tratti della legge del paese nel quale il debitore risiede abitualmente.***	b) qualora il creditore ***non possa ottenere alimenti dal debitore in forza della legge del paese in cui il creditore risiede abitualmente, o***
	c) salvo domanda contraria da parte del creditore e se l'autorità giurisdizionale ha stabilito che il creditore ha ottenuto consulenza giuridica indipendente sulla questione, qualora sia la legge del paese in cui il creditore risiede abitualmente.
3. ***Se nessuna delle leggi designate conformemente ai paragrafi precedenti permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore e qualora risulti dal complesso delle circostanze che l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti con un altro paese, in particolare quello della nazionalità comune del creditore e del debitore, si applica la legge del paese con il quale l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti.***	3. ***Fatto salvo il paragrafo 1, la lex fori può essere applicata anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, laddove consenta di risolvere equamente le controversie in materia in modo più semplice, rapido e meno costoso e non sussistano prove del fatto che vi sia stato un cambiamento di foro alla ricerca di un trattamento preferenziale.***
	4. In alternativa, quando la legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti o quella dell'autorità giurisdizionale adita non permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge, le obbligazioni

	alimentari sono disciplinate dalla legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti, in particolare, ma non solo, quella del paese della nazionalità comune del creditore e del debitore.

Motivazione

Si vedano le motivazioni degli emendamenti ai considerando 14 e 15.

Emendamento 35
Articolo 14, lettera a)

a) designare la lex fori per le esigenze di una procedura, espressamente o in qualsiasi altro modo inequivocabile al momento della presentazione della domanda;	***a) al momento della presentazione della domanda, accordarsi con atto scritto designando la lex fori in modo inequivocabile;***

Motivazione

Il testo così come promulgato è incomprensibile. È ovvio che le norme procedurali sono invariabilmente quelle del Foro adito.

Emendamento 36
Articolo 14, comma 1 bis (nuovo)

	Il disposto del comma precedente è soggetto alla condizione che l'autorità giurisdizionale adita si sia accertata che ogni scelta del foro o della legge sia stata concordata liberamente previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente.

Emendamento 37
Articolo 15

Articolo 15	***soppresso***
Non applicazione della legge designata su richiesta del debitore	
1. Per le obbligazioni alimentari diverse da	

quelle nei confronti di minori e adulti vulnerabili e tra coniugi o ex coniugi, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazione alimentare nei suoi confronti ai sensi della legge nazionale comune o, in difetto di nazionalità comune, secondo la legge del paese nel quale risiede abitualmente.

2. Per le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti secondo la legge del paese con il quale il matrimonio presenta i collegamenti più stretti.

Motivazione

Tale disposizione è in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento ed è discriminatoria.

Emendamento 38
Articolo 17

1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare:	1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare:
a) l'esistenza ***e la portata*** dei diritti del creditore, e nei confronti di chi può esercitarli;	a) l'esistenza dei diritti del creditore***, i relativi termini e l'importo***, e nei confronti di chi può esercitarli;
b) ***in qual misura*** il creditore può chiedere alimenti retroattivamente;	b) ***per quale periodo e per quale importo*** il creditore può chiedere alimenti retroattivamente;
c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare;	c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare;
d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione;	d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione;
e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore.	e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore.
2. ***Qualunque sia il contenuto della legge applicabile, occorre tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del***	2. ***Fatto salvo il paragrafo 1, nel determinare l'importo della prestazione alimentare, l'autorità giurisdizionale adita***

debitore nel determinare l'importo della prestazione alimentare.	***prende come base le esigenze reali e attuali del creditore e le esigenze reali e attuali del debitore, tenendo conto delle esigenze ragionevoli di quest'ultimo e delle eventuali altre obbligazioni alimentari cui potrebbe essere tenuto.***

Motivazione

Il presente emendamento è volto a rendere più stringente il testo della Commissione. È importante chiarire che le esigenze reali del creditore sono della massima importanza e tenere conto del fatto che il debitore potrebbe già essere tenuto a corrispondere altri alimenti, ad esempio ad un partner precedente.

Emendamento 39
Articolo 20

L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. ***Tuttavia, l'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato membro designata dal presente regolamento non può essere esclusa in base a quanto sopra.***	L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Motivazione

Non si può fare una distinzione tra Stato membro e Stato non membro se è in questione l'ordine pubblico.

Emendamento 40
Articolo 21

Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna con una propria normativa in materia di obbligazioni alimentari, ogni unità territoriale viene considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile in base al presente regolamento.	***Uno Stato nel quale varie entità territoriali hanno le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni alimentari non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti intercorrenti esclusivamente tra le leggi di tali unità.***

Motivazione

La presente disposizione è ripresa dalla proposta di regolamento Roma II. Essa consentirebbe agli Stati membri che comprendono varie giurisdizioni con un regime giuridico proprio di decidere autonomamente se applicare o meno le disposizioni del presente regolamento a dette giurisdizioni.

Emendamento 41
Articolo 22

1. In un procedimento dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, l'atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è notificato o comunicato al convenuto in uno dei modi seguenti:	***La comunicazione o la notifica degli atti è disciplinata dalle disposizioni del regolamento XXX/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.***
a) comunicazione o notifica a mani del destinatario, il quale firma una relata di notifica con la data di ricevimento;	
b) comunicazione o notifica a mani per mezzo di un documento sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla comunicazione o alla notifica, specificando che il destinatario ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza motivi legittimi, e la data in cui l'atto è stato comunicato o notificato;	
c) comunicazione o notifica per posta, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento;	
d) comunicazione o notifica con mezzi elettronici come il fax o l'e-mail, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento.	
2. Il convenuto dispone di un termine non inferiore a 30 giorni per preparare la difesa, a partire dal ricevimento dell'atto notificato o comunicato conformemente al paragrafo 1.	
3. Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, delle	

forme di notifica e di comunicazione applicabili. Essi comunicano alla Commissione tutte le modifiche apportate a queste informazioni.

La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Emendamento 42
Articolo 29

Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza ***più favorevole*** o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione.	Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza ***giudiziaria in conformità delle disposizioni della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie[1],*** o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione.
	[1] GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

Emendamento 43
Articolo 33

Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti:	Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti:
a) ***il debitore eccepisce nuove circostanze o circostanze sconosciute all'autorità giurisdizionale d'origine quando quest'ultima ha emesso la decisione;***	a) ***vengono eccepiti difetti del titolo esecutivo o di atti procedurali;***
b) il debitore ha chiesto il riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine conformemente all'articolo 24 e non è stata ancora adottata un'ulteriore	

decisione;

c) il debitore ha già saldato il debito;

d) il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è del tutto o in parte prescritto;

e) la decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione.

c) il debitore ha già saldato il debito;

d) il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è del tutto o in parte prescritto;

e) la decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione.

Motivazione

Quanto al punto a), in sede di esecuzione non è possibile riaprire la discussione su quanto è già stato definitivamente giudicato. L'esecuzione può fermarsi solo per ragioni riguardanti l'esecuzione stessa, non le ragioni che hanno condotto alla decisione da eseguire (vedi comma 2 art. 45 Regolamento(CE) n. 44/ 2001).

Quanto al punto b), non è opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed agevole.

La possibilità di riesame nello Stato di origine introduce un sistema di impugnazioni anomalo.

Emendamento 44
Articolo 34, paragrafo 2

2. Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto ***in uno dei modi previsti all'articolo 22.***

2. Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto ***in conformità alle disposizioni del regolamento XXX/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.***

Motivazione

Non è opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed agevole.

Emendamento 45
Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis

Altri titoli esecutivi

L'autorità giurisdizionale adita può ordinare tutti gli altri titoli esecutivi previsti dal suo diritto nazionale qualora li ritenga appropriati.

Motivazione

L'autorità giurisdizionale presso la quale si richiede l'esecuzione non dovrebbe limitarsi agli ordini elencati nel regolamento. Dal momento che gli Stati membri vanno incoraggiati a vagliare il ricorso a strumenti di esecuzione innovativi, che si siano dimostrati altamente efficaci in giurisdizioni fuori dall'UE, le autorità giurisdizionali dovrebbero senz'altro avvalersi di tutta la panoplia di misure a loro disposizione nell'ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali.

Emendamento 46
Articolo 38, paragrafo 1

1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L'autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia***, su richiesta di qualsiasi parte interessata,*** un estratto dell'atto utilizzando il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.	1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L'autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia ***automaticamente alle parti*** un estratto dell'atto utilizzando il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Motivazione

Le formalità connesse alle disposizioni del presente regolamento vanno ridotte al minimo.

Emendamento 47
Articolo 50

Qualsiasi modifica degli allegati del presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 51, paragrafo 2.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Emendamento 48
Articolo 51

1. La Commissione è assistita ***da un*** comitato, ***composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione***.	1. La Commissione è assistita ***dal*** comitato ***di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/ 2001.***
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si ***applica la procedura di cui all'articolo 3*** della decisione 1999/468/CE ***nel rispetto del suo articolo 7, paragrafo 3***.	2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si ***applicano gli articoli 3 e 7*** della decisione 1999/468/CE, ***tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della decisione stessa.***

PROCEDURA

Titolo	Competenze e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
Riferimenti	COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 14.3.2006
Cooperazione rafforzata - annuncio in aula	6.7.2006
Relatore per parere Nomina	Diana Wallis 30.5.2006
Esame in commissione	3.10.2006 11.4.2007 3.5.2007
Approvazione	4.10.2007
Esito della votazione finale	+: 24 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mogens N.J. Camre, Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer, Jacques Toubon
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Iles Braghetto, Genowefa Grabowska, Michael Cashman, Lily Jacobs